

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO S.C.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italia S.p.A.

Via Bra n.15 Frazione Roreto - 12062 - CHERASCO (CN)

Tel.: 0172 486700 - Fax: 0172 486744

Email: info@bancadicherasco.it Sito internet: www.bancadicherasco.it

Registro delle Imprese della CCAA di Cuneo n. 63791, codice fiscale n. 00204710040

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4633 - cod. ABI 08487

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A159239

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

| | |
|--|--|
| COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE | |
| SEDE (INDIRIZZO) | |
| TELEFONO | |
| E-MAIL | |
| QUALIFICA | |
| ISCRIZIONE AD ALBI O ELENCHI | |
| NUMERO DELIBERA ISCRIZIONE ALL'ALBO / ELENCO | |
| COGNOME E NOME DEL CLIENTE | |
| Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, nonché della Guida pratica al conto corrente. | |
| FIRMA DEL CLIENTE | |

CHE COS'È IL FIDO (C.D. APERTURA DI CREDITO) IN CONTO CORRENTE UTILIZZABILE PER ANTICIPAZIONI SU CONTRATTI O SU ALTRI DOCUMENTI

Con il contratto di apertura di credito in conto corrente utilizzabile per anticipazioni su contratti o su altri documenti, il cliente ottiene dalla banca la trasformazione immediata in denaro di un proprio credito verso un terzo rappresentato da contratti o altri documenti idonei (tra i quali a titolo esemplificativo certificati di conformità, di proprietà o documenti equiparabili di autoveicoli destinati alla vendita rilasciati dalla casa automobilistica produttrice del veicolo, secondo quanto previsto dalla normativa italiana e comunitaria di settore, documentazione attestante il diritto a contributi pubblici, documenti rappresentativi di merci), il cui incasso serve a rimborsare la banca per le somme dalla stessa anticipate.

Il credito che risulta dai contratti o dai documenti presentati alla banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato con accredito sul conto corrente del cliente entro il limite dell'apertura di credito previsto in contratto e nella misura concordata in sede di richiesta; su detta apertura di credito vengono calcolati e addebitati al cliente gli interessi pattuiti se quest'ultimo utilizza l'anticipazione; se, viceversa, il cliente non utilizza il fido, gli interessi non vengono calcolati.

Alla scadenza dei crediti, se il terzo effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche il debito del cliente nei confronti della banca derivante da ogni singola anticipazione; nel caso in cui, invece, il terzo debitore non adempia alla propria obbligazione, il cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla banca quanto dovuto in relazione alle somme anticipate.

Con la sottoscrizione del contratto il cliente conferisce alla banca mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, comma 2, codice civile, ad incassare le somme spettanti in dipendenza del credito concesso dalla banca stessa e di quanto ad

essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese e ogni altro accessorio anche a fronte di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito medesimo. A maggior garanzia delle anticipazioni, la banca ha la facoltà di richiedere al cliente, in luogo del mandato irrevocabile all'incasso, la cessione pro solvendo dei crediti derivanti dai contratti o dai documenti oggetto di ogni singola anticipazione.

Tra i **principali rischi** vanno considerati:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte dei terzi dei crediti rappresentati dai contratti o documenti presentati per l'anticipazione;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse se il contratto è a tempo determinato) e/o normative, ove contrattualmente previsto.

Fondo di Garanzia Nazionale per le PMI – Legge 662/96 Art. 2 comma 100 lettera a)

La banca opera con il Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/1996 art .2 comma 100 lett. a) gestito da MedioCredito Centrale ed è soggetto accreditato ad ottenere la garanzia del Fondo sui finanziamenti erogati.

Pertanto, il cliente che riveste la qualifica di Piccola o Media Impresa (PMI) può richiedere alla banca di garantire l'operazione di finanziamento mediante lo strumento della Garanzia Diretta, prestata dal Fondo ai sensi della Legge 662/96. La concessione della garanzia è subordinata alla valutazione, da parte della banca, della sussistenza delle condizioni di ammissibilità all'intervento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

| RATING DI LEGALITA' | |
|---|--|
| <i>Avvertenza: le riduzioni di seguito indicate sono da riferire alle condizioni riportate nel presente foglio informativo.</i> | |
| Tasso di interesse debitore annuo massimo nominale | 0,50 punti in meno. |
| Istruttoria | Spese: 50,00 euro in meno rispetto all'importo massimo |
| | Durata: 15 giorni in meno |

Il tasso di interesse pattuito contrattualmente in ottemperanza alla vigente disciplina sul rating di legalità delle imprese trova applicazione per tutto il periodo di durata del contratto in cui il cliente risulti in possesso del rating stesso. Laddove il cliente perdesse il predetto requisito, anche per effetto di sospensione, si applicherà il tasso di interesse determinato aumentando di 0,50 punti il tasso contrattuale in vigore al momento della rilevazione da parte della banca della perdita del rating, e comunque entro il limite di cui alle disposizioni vigenti in materia di usura, ferme restando, in ogni caso, in presenza di tasso indicizzato, le pattuizioni relative all'applicazione del tasso di interesse in ipotesi di quotazione pari a zero o negativa del parametro di indicizzazione, ove contrattualmente previste; ciò a decorrere dalla data di inizio della successiva rata di ammortamento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

| Ipotesi di calcolo | | |
|--|---|--|
| Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 | Prodotto: C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 12,4% | Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Gli interessi e gli oneri sono liquidati alla fine del periodo di riferimento. |
| Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 | Prodotto: C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 14,33% | Si assume che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Gli interessi e gli oneri sono liquidati alla fine del periodo di riferimento. |
| Gli oneri considerati per il calcolo sono: | | |
| Tasso debitore annuo nominale entro i limiti del fido | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: | |

| | |
|--|---|
| | entro fido: Tasso fisso: 6% C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: entro fido: Tasso variabile: EUR 6m/360 m.m.p.arr.0,25 sup. (Attualmente pari a: 3,75%) + 4 punti perc. Minimo: 4% Valore effettivo attualmente pari a: 7,75% Il tasso di interesse è variato con decorrenza inizio del mese sulla base del parametro rilevato sul quotidiano "Il Sole 24ore", arrotondato allo 0,25 superiore. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI). |
| Commissione onnicomprensiva | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 250,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 250,00 |
| Oneri pagati dal cliente per ottenere il credito (da corrispondere a soggetti terzi) | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 400,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 400,00 |
| Imposta sostitutiva D.p.r 601/73 | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 0,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 0,00 |
| Costi variabili connessi all'utilizzo del fido: | |
| Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro (verso altri istituti) - Sportello + Spesa di registrazione per operazione | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 0,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 0,00 |
| Costi variabili connessi al rimborso del fido: | |
| Versamento contanti e assegni - Sportello + Spesa di registrazione per operazione | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 0,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 0,00 |
| Altri oneri per la gestione del rapporto: | |
| Canone tenuta del conto di regolamento | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 31,90 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 31,90 |
| Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – in forma cartacea + Invio estratto conto/scalare – in forma cartacea | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 0,87 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 0,87 |
| Spese di liquidazione | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 0,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 0,00 |
| Spese per imposta di bollo | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 50,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 50,00 |

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

TASSI

| | |
|---|---|
| Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti di fido | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: entro fido: Tasso fisso: 6% |
|---|---|

| | |
|---|---|
| | <p>C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: entro fido: Tasso variabile: EUR 6m/360 m.m.p.arr.0,25 sup. (Attualmente pari a: 3,75%) + 4 punti perc. Minimo: 4% Valore effettivo attualmente pari a: 7,75% Il tasso di interesse è variato con decorrenza inizio del mese sulla base del parametro rilevato sul quotidiano "Il Sole 24ore", arrotondato allo 0,25 superiore. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI).</p> |
| Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido | <p>C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: Tasso fisso: 8% C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: Tasso variabile: EUR 6m/360 m.m.p.arr.0,25 sup. (Attualmente pari a: 3,75%) + 6 punti perc. Minimo: 6% Valore effettivo attualmente pari a: 9,75% Il tasso di interesse è variato con decorrenza inizio del mese sulla base del parametro rilevato sul quotidiano "Il Sole 24ore", arrotondato allo 0,25 superiore. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI).</p> |
| Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca | |
| Tasso di mora | Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura |

L'utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare dell'indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell'indice, con conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell'indice e che invece si riducono in caso di dinamica contraria). Qualora la Banca preveda tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di variazione dell'indice di riferimento, non potrà mai risultare superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

| | |
|--|--|
| COMMISSIONI | |
| Commissione onnicomprensiva | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: 2% annuale C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: 2% annuale |
| Periodicità di addebito | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: Trimestrale C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: Trimestrale |
| <p>La commissione onnicomprensiva è calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma tempo per tempo messa a disposizione del cliente e alla durata del fido, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. La normativa prevede che la Commissione non possa superare lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. Tale commissione è calcolata, all'interno del periodo di addebito, tenendo in considerazione il numero concreto di giorni per i quali il cliente ha avuto la disponibilità dei fondi. In caso di variazione della Commissione durante il periodo di addebito, l'importo che verrà addebitato al cliente sarà calcolato in base al valore reale della Commissione in relazione ai diversi giorni del periodo.</p> | |
| Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV) | |

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al

saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

| | |
|---|--|
| Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: fino a € 5.000,00: €15,00 fino a € 50.000,00: € 25,00 oltre: € 50,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: fino a € 5.000,00: €15,00 fino a € 50.000,00: € 25,00 oltre: € 50,00 |
| Numero minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di una CIV e quella successiva | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: Giorni di operatività Banca: 7 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: Giorni di operatività Banca: 7 |
| Importo minimo di incremento di sconfinamento per l'applicazione della CIV | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 50,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 50,00 |
| Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV | Vedi descrizione della spesa |
| Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido) | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: Non previsto massimo C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: Non previsto massimo |
| SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO | |
| Spese per la consegna della documentazione precontrattuale (bozza del contratto) | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 0,00 C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 0,00 |
| Imposte e tasse presenti e future | A carico del cliente nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente |
| SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO | |
| Bonifico - SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro (verso altri istituti) - Sportello | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| Versamento contanti e assegni -Sportello | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| Spese di registrazione per operazione (escluso il costo di esecuzione) | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| Canone annuo per tenuta del conto | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge – In forma cartacea | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| Spese di liquidazione | Si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento |
| ALTRE SPESE | |
| Spese per altre comunicazioni e informazioni (diverse da quelle dovute per legge) | |
| Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse | Si rimanda alla voce "Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse" del |

| | |
|---|--|
| | conto di pagamento al quale il fido è associato. |
| Scarico contratto anticipato con accredito | € 0,00 |
| Scarico contratto anticipato senza accredito - Manuale | € 0,00 |
| Scarico contratto anticipato senza accredito - Automatico | € 0,00 |
| Spese incasso singolo documento | € 0,00 |
| Spese proroga dell'anticipo | Si rinvia alle condizioni relative al contratto di portafoglio |

Oneri pagati dal cliente per ottenere il credito (da corrispondere a soggetti terzi)

| | |
|------------------------|--|
| Spese garanzia Confidi | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: € 400,00 Numero periodi:: 1 Periodicità: Unica C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: € 400,00 Numero periodi:: 1 Periodicità: Unica |
|------------------------|--|

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni denominate "Anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale" può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancadicherasco.it.

Il Tasso Effettivo Globale dell'apertura di credito in conto corrente utilizzabile per anticipi su crediti commerciali (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

ALTRO

| | |
|---|--|
| Periodicità di conteggio e esigibilità degli interessi dare | C/C ANT. DOCUMENTI TASSO FISSO: Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. C/C ANT. DOCUMENTI TASSO VARIABILE: Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto. |
| Tipo divisore per calcolo interessi | Totale dei numeri dare del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, dividendo il risultato per 365 (divisore anno civile) |

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori o di portafoglio commerciale, si rinvia al foglio informativo relativo al conto corrente di regolamento e al foglio informativo relativo al servizio di portafoglio commerciale.

RECESSI E RECLAMI

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

La Banca può recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito, anche se concessa a tempo determinato; per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente viene concesso il preavviso previsto nel contratto o, in mancanza, di 15 giorni.

Se il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D. Lgs. n. 206/05 (codice del consumo), la banca può recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con il preavviso di 15 giorni; nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la banca può recedere dal contratto al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento del capitale utilizzato e degli interessi maturati al cliente è concesso il preavviso di 15 giorni.

Nell'ipotesi in cui la banca receda dall'apertura di credito ai sensi di contratto ed ancorché i crediti derivanti dai contratti o dai documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti crediti oggetto di anticipazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Nr. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Cherasco S.C.

Ufficio Reclami

Via Bra n. 15 Frazione Roreto - 12062 – CHERASCO (CN)

e-mail reclami@bancadicherasco.it

pec: reclami@pec.bancadicherasco.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

GLOSSARIO

| | |
|--------------------------------------|--|
| Commissione di istruttoria veloce | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |
| Commissione onnicomprensiva | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. |
| Fido | Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. |
| Media impresa | Un'impresa il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro. |
| Piccola impresa | Un'impresa il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro. |
| Sconfinamento | Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido"). |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso. |
| Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
| Tasso di mora | Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |